

Trento, 15 marzo 2022

DISEGNO DI LEGGE

«Nuovo sistema di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge è stato elaborato inizialmente dal Comitato Rifiuti Zero Alto Garda e Ledro e successivamente sviluppato da un gruppo di lavoro organizzato da Europa Verde Trentino.

Le finalità perseguite dal disegno di legge sono di promuovere un nuovo sistema di gestione dei rifiuti e assicurare l'uniformità di raccolta in tutto il territorio del Trentino. Per "gestione rifiuti" si intende, nella presente relazione, l'insieme di politiche, procedure e metodologie volte ad amministrare l'intero processo di trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività umana, dalla loro generazione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento fino al riutilizzo dei materiali di scarto, al fine di recuperare risorse e ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.

Nell'ambito della gestione dei rifiuti particolare importanza riveste lo smaltimento, che, ai sensi dell'art. 182 e 183 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 "Codice dell'ambiente" di recepimento della direttiva 2008/97/CE, è la fase residuale del ciclo gestionale, corrispondente a "qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia."

E' ben noto che da qualche anno il sistema della gestione dei rifiuti è stato radicalmente modificato nell'ottica della sostenibilità. Prime disposizioni normative in tal senso sono state introdotte a livello europeo con le direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE, con le quali è stata rafforzata la responsabilità del produttore e del gestore dei rifiuti, sia urbani (domestici o simili) sia speciali (ogni altro rifiuto: industriale, artigianale, da costruzione e demolizione ecc.). Le direttive prevedono inoltre la sistematizzazione di una gerarchia di strategie, azioni e tecniche volte ad assicurare che i rifiuti, qualunque sia la loro sorte, abbiano il minimo impatto ambientale. Esse possono riguardare sostanze solide, liquide e gassose, con metodi e campi di ricerca diversi per ciascuno. In attuazione dell'art. 198-bis del d.lgs. 152/2006 - introdotto dal d.lgs. 3.09.2020, n. 116 con cui sono state recepite le due direttive menzionate - è stato istituito il "Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti" di definizione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità ai quali Regioni e Province autonome devono attenersi nell'elaborazione dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti. Con il disegno di legge si intende adeguare ad essi anche il Piano provinciale di smaltimento rifiuti.

Nella Provincia di Trento la disciplina della gestione dei rifiuti risale a parecchio tempo fa; corrisponde al "Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" approvato con il DPGP 26.01.1987, n. 1-41/Leg. e ss. mm..

Con tale normativa sono state ripartite le competenze per la gestione dei materiali di scarto, è prevista l'elaborazione di un Piano di smaltimento dei rifiuti.

Di massimo rilievo è indubbiamente la successiva L.P. 14.04.1998, n. 5 di "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti" al fine di ridurre il più possibile la quantità del materiale di scarto da destinare allo smaltimento e di minimizzare l'impatto ambientale della parte non recuperabile e segnatamente dei rifiuti urbani pericolosi. Con la legge sono stati determinati i rifiuti soggetti alla raccolta ed il relativo sistema di gestione, sono previsti programmi di gestione; le modalità di raccolta sono stabilite dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. Con la L.P. 15.12.2004, n. 10 di "Disposizioni in materia urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia" è stata data applicazione anche nel territorio provinciale a quanto stabilito dal d.lgs. 13.01.2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche. La legge riguarda l'uso di materiale riciclato e dei residui organici e vegetali. In esecuzione di quanto previsto dall'art. 11 della L.P. 10/2004, con il DPP 9.06.2005 n. 4-44/Leg. sono state introdotte le relative disposizioni

regolamentari. Con la deliberazione n. 1333 del 24.06.2011 la Giunta provinciale ha successivamente approvato le linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali.

In esecuzione dell'art. 65 del T.U.L.P. di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato dal DPGP 1-41/1987, con la deliberazione n. 5404 del 30.04.1993 la Giunta provinciale ha approntato il “Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti”.

Il Piano è stato successivamente aggiornato in quattro occasioni:

- con deliberazione n. 4526 del 9.05.1997 la Giunta provinciale ha approvato il primo aggiornamento;
- con deliberazione n. 1974 del 9.08.2002 la Giunta provinciale ha approvato il secondo aggiornamento relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 1730 del 18.08.2006 la Giunta provinciale ha approvato il terzo aggiornamento relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione n. 2175 del 9.12.2014 la Giunta provinciale ha approvato il quarto aggiornamento.

Con delibera 30 dicembre 2021 la Giunta Provinciale ha approvato in via preliminare il Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani - Quinto aggiornamento.

I temi trattati dalla pianificazione sono poi quelli definiti dalla normativa comunitaria, corrispondenti a:

- riduzione della produzione dei rifiuti;
- riutilizzo dei rifiuti;
- riciclaggio dei rifiuti, comprese forme di recupero per ottenerne materia secondaria;
- recupero energia dai rifiuti.

Ciò premesso, obiettivo del disegno di legge è predisporre una normativa più completa ed aggiornata riguardante la gestione del materiale di scarto, da considerare svolta in un intero, unico sistema comprensivo di raccolta, trattamento e smaltimento per coordinare le rispettive attività, adeguate alla maggiore attenzione oggi prestata alla tutela dell'ambiente, in grado di conseguire quelle finalità specifiche definite nel disegno di legge entro i termini ivi indicati.

E massima importanza è riconosciuta alla partecipazione dei cittadini alle attività suddette.

Articolato

Il disegno di legge è composto di 12 articoli.

L'art. 1 definisce le finalità perseguite con l'intervento legislativo provinciale. Con il comma 1 è promossa la “Strategia Rifiuti Zero”, termine indicativo di modalità di gestione dei rifiuti in grado di riprogettarne l'intero processo che imitando la perfetta organizzazione degli scarti in natura, tratta in modo simile i rifiuti prodotti dall'attività umana. Essi sono considerati risorse da riutilizzare come materie prime seconde. Provvedendo a diminuire sensibilmente, se non azzerarne la quantità da smaltire, la “Strategia rifiuti zero” si contrappone a processi di incenerimento o discarica, aumenta la quantità del materiale differenziabile e ottimizza la qualità del materiale riciclabile.

Con la disposizione del comma 2, introducendo anche unica gestione, si è inteso impegnare la Provincia ad esercitare le proprie competenze riguardanti la gestione dei rifiuti in modo tale da assicurare ovunque uniformità, omogeneità e coerenza nello svolgimento di detto servizio.

Il comma 3 indica le azioni per perseguire tali obiettivi. Innanzi tutto è posto a carico della Provincia l'onere di stabilire criteri e metodi secondo i quali i Comuni devono procedere alla gestione del materiale di scarto per garantirne uniformità e nel contempo perché sia perseguita la massima riduzione degli impatti ambientali che lo smaltimento può comportare. Particolare rilievo è dato alla partecipazione dei cittadini alla definizione di obiettivi e strategie di gestione dei rifiuti, partecipazione di cui successivamente sono definiti anche procedimenti di attuazione. E' promosso anche l'aggiornamento del modello tariffario provinciale ora disciplinato dalla L.P. 14.04.1998, n. 5.

Per il comma 4 la Giunta Provinciale è tenuta ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge il relativo regolamento esecutivo.

L'**art. 2** precisa le "definizioni" in parte già determinate da norme di legge in vigore - in particolare del "Codice dell'Ambiente" - in parte identificate in base a criteri tecnici a cui si attengono le espressioni correnti in materia.

Con l'**art. 3** sono definiti gli acronimi.

L'**art. 4** inserisce nel DPGP 1-41/1987, l'art. 64 *bis*. Per il comma 1 del nuovo articolo la Giunta provinciale, , è tenuta a predisporre il "Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani" in conformità a quanto previsto dalla Strategia Rifiuti Zero. Con il Piano, pertanto, devono essere programmate le attività che la gestione dei rifiuti comporta, le modalità secondo le quali esse devono essere svolte, i mezzi per procedere all'esecuzione. La finalità perseguita è quella di promuovere la pianificazione dell'intero processo di trattamento del materiale di scarto, dalla raccolta al trasporto, al recupero ed allo smaltimento, al fine di coordinarne le relative attività, ottimizzandone la qualità. Il comma 2 definisce gli obiettivi da perseguire nella prestazione del servizio. A tal fine sono stabiliti innanzi tutto principi in base ai quali deve essere svolta la raccolta del materiale di scarto (riduzione del quantitativo dei rifiuti indifferenziati, aumento della raccolta differenziata ecc.) precisandone anche modalità di esecuzione (ricorso a sistemi complementari di eco-compattazione, standardizzazione della raccolta differenziata con le frazioni di organico, carta, vetro, imballaggi leggeri ecc.); è promossa l'incentivazione di attività di miglioramento della raccolta differenziata e di trattamento dei rifiuti. Sono previste anche regole in base alle quali devono essere definite e riscosse tariffe e contributi, sono stabiliti criteri di scelta dei soggetti con cui Provincia, Comuni e Comunità di Valle intendano stipulare contratti, tra i quali è dato rilievo all'uso, da parte dei contraenti, di mezzi a basso impatto ambientale.

Con il comma 3 è sostituito il comma 2, lett. a) dell'art. 5 della medesima L.P. 5/1998 per imporre la riduzione annuale del quantitativo pro-capite del rifiuto indifferenziato secco. Lo scopo prefissato è il medesimo precedentemente esposto.

Il comma 4 prevede l'aggiornamento del Piano ogni 5 anni.

L'**art. 5** introduce gli artt. 65 *ter* e 65 *quater* nel DPGP 1-4/1987 con il quale sono disciplinate le iniziative di modifica e di attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti urbani.

Con il comma 1 dell'art. 65 *ter* sono individuati i soggetti a cui è consentito promuovere modifiche e introdurre disposizioni di attuazione del Piano. Non si tratta solo di enti locali; la facoltà è riconosciuta anche a cittadini a sole condizioni:

1. possesso della residenza nei Comuni interessati;
2. partecipazione di un certo numero di cittadini all'avanzamento della proposta.

La stessa possibilità di promuovere modifiche ed adozione di norme di attuazione del Piano è attribuita anche ad Associazioni ed Istituzioni ad esse interessate. Per il comma 2 la proposta di modifica o di attuazione del Piano va presentata all'Autorità per la partecipazione locale, istituita dall'art. 17 *duodecies* della L.P. 16.06.2006, n. 3 di "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino". E' questo il mezzo per una partecipazione diretta dei cittadini alla modifica del Piano ed alla determinazione delle operazioni per darne esecuzione, dal momento che con l'intervento della suddetta Autorità ha inizio il procedimento partecipativo.

L'art. 65 *quater* disciplina il processo partecipativo. Per il comma 1 esso è condizione per predisporre il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani ed apportarne modifiche. Altrettanto vale per le disposizioni di relativa attuazione. Il processo partecipativo è introdotto in conformità ad uno dei più importanti principi a cui si attiene il disegno di legge, corrispondente alla promozione della partecipazione pubblica in tutti i sensi, non solo al fine di un progressivo miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche per installare un rapporto di collaborazione tra pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del materiale di scarto, e cittadini per predisporre programmi, promuovere iniziative, darne concreta esecuzione più aderente alla realtà e quindi più idonea a soddisfare le effettive esigenze con il servizio di gestione. Per il comma 2 il processo partecipativo è presieduto dalla "Autorità per la partecipazione locale" prevista dall'art. 17 *duodecies*

della L.P. 16.06.2006, n. 3. E' previsto anche l'intervento di un rappresentante di ciascun Comune interessato. La procedura è regolata dal comma 3, per il quale l'Autorità dà inizio al processo, assicura un punto informativo accessibile a chiunque ne sia interessato, attiva e coordina le varie fasi del processo stesso; in applicazione del comma 4 garantisce diritto a partecipare ad ogni interessato, imparzialità della consultazione, facoltà di ogni cittadino di esprimere le proprie osservazioni e necessità. Il comma 5 definisce le fasi del processo, il quale si conclude con la redazione di un rapporto finale a cura dell'Autorità. Per il comma 6 il rapporto deve essere trasmesso a Provincia, Comuni e Comunità di Valle. La Provincia è tenuta a provvedere successivamente ad ulteriori forme di pubblicità, anche presso gli enti locali. Ma questi ultimi non esauriscono i soggetti a cui deve essere assicurata la conoscenza del rapporto. Spetta alla Provincia individuare gli altri interessati. La durata del processo per il comma 7 non può superare i 180 giorni, limite che riguarda l'intera attività procedurale. Non sono imposti termini particolari a fasi della stessa, scelta motivata dalle diverse situazioni in cui il processo può essere svolto: pubblicizzarne la proposta, porre le condizioni per favorire la partecipazione di cittadini e svolgerne le fasi successive comporta operazioni ben diverse da compiere quando il processo sia promosso in una città o, viceversa, in piccoli Comuni di montagna. Il comma 8 disciplina gli effetti del procedimento partecipativo: le risultanze del dibattito non vincolano la Provincia nel programmare ed organizzare la gestione dei rifiuti, ma nel caso in cui il Piano o le relative modifiche o le rispettive disposizioni di attuazione dello stesso siano predisposte senza accoglimento delle risultanze del procedimento, la Provincia è tenuta ad esporne le motivazioni. La disposizione va intesa tenendo conto che se l'intero Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani prima dell'approvazione è proposto dalla Provincia e sottoposto al processo partecipato da tutti i cittadini provinciali, le modifiche del Piano e le misure di attuazione possono essere proposte, invece, da Comunità di Valle, Comuni, da duemilacinquecento residenti nei Comuni interessati alle modifiche, da associazioni ed istituzioni interessate alla gestione dei rifiuti. La eventuale parzialità delle modifiche approvate alla conclusione del processo partecipativo, che possono riguardare anche solo parte dei Comuni, rende necessario un intervento, da parte della Provincia, in grado di coordinare le nuove proposte con il Piano in vigore, azione impegnativa anche sotto il profilo tecnico. Per questo alle risultanze del processo partecipativo non è stata assegnata forza vincolante. Ma, dato il rilievo che con il disegno di legge si intende dare alla partecipazione pubblica alla gestione dei rifiuti, si pone a carico della Provincia l'obbligo di motivare il mancato accoglimento delle proposte avanzate attraverso il processo partecipativo. Per il comma 9 tali motivazioni, data la relativa importanza, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della Provincia.

Con il comma 1 dell'**art. 6** è introdotto il comma 2 *bis* nell'art. 8 della L.P. 5/1998. Per assicurare uniformità delle tariffe imposte per la prestazione del servizio. E' imposta ovunque la tariffa puntuale, uniformi sono i criteri per la riduzione della parte variabile delle tariffe.

Nello stesso art. 8 sono aggiunti il comma 5 *ter* ed il comma 5 *quater*. Con il primo è risolta la contraddizione tra la gestione dei rifiuti e la riscossione del contributo CONAI. Ai Comuni, infatti, è impedita la delega della riscossione ai gestori di tale servizio. Per il comma 5 *quater* è assegnato ai Comuni il diritto di conoscere i costi dello smaltimento dei rifiuti e l'entità dei contributi CONAI a tali spese.

Con l'**art. 7** sono predisposte in sostanza, norme conclusive riguardanti il Piano, finalizzate ad una adeguata attuazione dello stesso. Con il comma 1 è assegnato alla Provincia il compito di determinare i mezzi per la misurazione del grado di attuazione degli obiettivi del Piano, disposizione che evidenzia l'intento di dar luogo a un continuo monitoraggio alle attività che le novità previste dal disegno di legge comportano, per assicurarne non solo correttezza, ma anche idoneità per raggiungere gli scopi a cui sono indirizzate. Per il comma 2 spetta alla Provincia elaborare progetti di riorganizzazione di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, con i quali dare esecuzione al Piano ed ottenere i risultati perseguiti con lo stesso. Si rileva che nella norma sono previsti non uno, ma più progetti per assicurare alla Provincia ampia discrezionalità nell'individuare le migliori strategie per massimizzare validità ed efficacia di nuovi sistemi di gestione del materiale di scarto.

L'art. 8 istituisce un organo particolare l'“Osservatorio”. La sua funzione di fondo, come previsto dal comma 10, corrisponde al permanente controllo, di carattere generale, sulle operazioni di gestione dei rifiuti. Non si tratta di verificare in che misura è raggiunta l'attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti, della qualità ed efficienza del sistema di gestione del materiale di scarto, ma di accertare la permanente adeguatezza e progressivo miglioramento delle attività volte a soddisfare le esigenze che la gestione comporta. Una volta stabilita nel comma 1 l'istituzione dell'Osservatorio, il comma 2 ne definisce i membri: sono 12, rappresentanti di operatori, organismi, istituzioni interessate se non addirittura partecipanti alla gestione dei rifiuti. Essi sono nominati dalla Giunta provinciale.

Lo *status* dell'Organo come suindicato, non ne impedisce una autonoma organizzazione. Innanzi tutto per il comma 4 l'Osservatorio elegge nel proprio seno il Presidente. Nella medesima direzione il comma 5 stabilisce che spetta sempre all'Osservatorio determinare con un proprio regolamento la disciplina delle sedute e delle attività di sua competenza. Per il comma 6 i membri restano in carica per quattro anni. Nell'organizzare le proprie attività l'Osservatorio è tenuto però a rispettare il principio previsto dal comma 7 per il quale il Presidente deve convocare i membri almeno una volta all'anno, oltre al caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno sei membri in carica. Con il comma 8 è confermata la posizione giuridica suesposta dell'Organo, dal momento che le funzioni di segreteria che le sue operazioni comportano, sono svolte da uffici provinciali. Si è inteso in tal modo evitare nuove strutture anche economicamente onerose quando già sono presenti in Provincia uffici in grado di prestare tale servizio. Basterà integrarne, se necessario, il personale addetto. Per lo stesso motivo, fa parte delle caratteristiche dell'Osservatorio quanto disposto dal comma 9, per il quale la partecipazione allo stesso è gratuita: non trattandosi di organo che comporti l'esercizio di funzioni organizzative, di amministrazione per le quali debbano essere esercitati poteri decisori di rilievo e, quindi, l'assunzione di gravose responsabilità, in conformità a quanto è d'uso la norma assicura il solo rimborso delle spese sostenute dai membri per la prestazione del relativo servizio. Infatti, come precedentemente affermato, per il comma 10 l'Osservatorio è istituito al fine di sottoporre a controllo con permanenza il sistema di gestione del materiale di scarto, perchè ne perduri qualità ed efficienza. Per questo genere di funzioni l'Organo conosce la gestione dei rifiuti nei suoi particolari riferiti ai luoghi di esecuzione, all'organizzazione delle relative attività, alle modalità di esecuzione del servizio, all'uso di tecniche, mezzi e materiali ecc.. Ne consegue la particolare importanza della relazione delle attività svolte che per il comma 11 l'Osservatorio è tenuto ad inviare annualmente alla Giunta provinciale, e che Provincia, Comuni e Comunità di Valle sono tenuti poi a pubblicare sul proprio sito istituzionale. E' promossa in tal modo la conoscenza dell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti innanzi tutto alla Provincia, in grado, quindi, di intervenire ogni qualvolta sia necessario, o anche solo opportuno a fini di una migliore esecuzione del servizio. Ma tali informazioni sono assicurate anche a chiunque ne sia interessato, a cui è consentito in tal modo avanzare osservazioni, pareri, proposte sempre allo scopo di una più valida ed efficiente attività di gestione dei rifiuti, osservazioni e proposte che anche l'Osservatorio, ben conoscendo tale attività, è tenuto a sua volta a trasmettere alla Giunta. Con il comma 12 nel contempo, all'Osservatorio è assicurata la possibilità di ottenere dalla Provincia ogni informazione che consenta all'Organo di meglio svolgere le proprie competenze. Il comma 13 prevede un nuovo organo tecnico, la “Cabina di Regia” assegnando l'istituzione della stessa all'Osservatorio. Il comma 14 ne precisa la composizione. Si tratta di nove membri di provata competenza relativa alle attività che la Cabina è tenuta a svolgere, rappresentanti di istituzioni che in qualche modo partecipano o sono comunque particolarmente interessate a raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti: Provincia, Consiglio delle Autonomie Locali, Comunità di Valle, gestori dei servizi di gestione dei rifiuti e associazioni ambientaliste. Con il comma 15 è definita la funzione di massimo rilievo della Cabina di Regia. Spetta ad essa infatti, coordinare la programmazione di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Provincia con la relativa gestione locale. Ne consegue che programmazione ed esecuzione del Piano fanno capo ad un medesimo organo che nella propria posizione ne può assicurare coerenza e funzionalità, evitando dispersioni di risorse. Il comma 16 per la disciplina delle attività della Cabina rinvia al regolamento con cui l'Osservatorio determina le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

L'**art. 9** introduce incentivazioni ad azioni particolari, diverse ma sempre di rilievo. Per il comma 1 la Provincia è tenuta a promuovere la progressiva riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti imposta dai Comuni alle utenze domestiche e non domestiche. Se è evidente l'intento di diminuire il gravame fiscale a carico dei cittadini, non risultano peraltro definite le modalità con cui deve essere data esecuzione alla norma; è affidata alla Provincia la competenza ad individuarle. Il comma 2 precisa che in ogni caso tali iniziative non producono oneri a carico del bilancio provinciale, indicando altra fonte corrispondente alle risorse disponibili dalla riscossione della tariffa rifiuti, un ambito, quindi, che fa in ogni caso capo alla gestione del materiale di scarto ed alla relativa amministrazione finanziaria. Con il comma 3 la riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato secco da parte delle Comunità di Valle, è incentivata all'inverso, penalizzando le Comunità il cui rifiuto indifferenziato secco sia superiore al 5% della media provinciale. Con il comma 4 sono invece promosse attività produttive e commerciali sostenibili per un minore impiego di imballaggi e recupero dei beni superiore all'80%. Anche in questo caso è lasciata alla Provincia la facoltà di definire i migliori mezzi per darne esecuzione.

L'**art. 10** tratta del diritto ad informazione in argomento. Con il comma 1 la Provincia è tenuta ad assicurare massima conoscenza della materia a chiunque ne sia interessato, indicandone modalità che non vanno certo considerate tassative. E' ricordato innanzi tutto il diritto dei cittadini, previsto dal d.lgs. n. 13 del 14.03.2013, ad accesso civico semplice e generalizzato a documenti e dati detenuti dalla pubblica amministrazione; devono essere promosse altresì, azioni a scopo informativo per perseguire la Strategia Rifiuti Zero, dando notizia anche di contesti ai quali sia necessario porre rimedi.

Con l'**art. 11** sono assunte le disposizioni finanziarie per consentire il rimborso, ai membri dell'Osservatorio, delle spese sostenute per la prestazione del proprio servizio. L'intento è ovviamente quello di non introdurre oneri di peso a carico del bilancio della Provincia. Per questo, per il comma 1, le risorse per detto rimborso sono attinte dagli accantonamenti sui fondi speciali previsti in bilancio. Il comma 2 precisa che le altre norme dell'intervento legislativo non comportano alcun ulteriore onere a carico del bilancio provinciale.

Il disegno di legge si conclude con l'**art. 12** che dispone in via generale l'abrogazione di tutte le disposizioni in vigore, in contrasto con quanto stabilito nel ddl.

Cons. Lucia Coppola

Cons. Paolo Zanella

Cons. Michele Dallapiccola

Cons. Alex Marini

Cons. Filippo Degasperi

Cons. Alessio Manica